

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE

“Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento”

Articolo 1 (Definizione)

1. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti e il loro inserimento lavorativo.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1 non costituiscono rapporti di lavoro.

Articolo 2 (Modalità di attivazione)

1. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante.
2. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) provveditorati agli studi;
 - d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;
 - g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
3. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Articolo 3 (Modalità di applicazione)

1. I tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio
2. Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
3. I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
4. I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
5. L'impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
6. L'impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG ordinaria, straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
7. Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante. Ogni ente ospitante può avere nell'arco dell'anno solare: massimo 1 tirocinante per le aziende sotto i 15 dipendenti a tempo indeterminato, massimo 3 tirocinanti per le aziende da 15 a 50, massimo il 10% per le aziende sopra i 50 dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.
8. La fase pratica della formazione del tirocinante, che si realizza con l'assistenza operativa allo stesso da parte del tutor aziendale non può, comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte secondo indicazioni fruite dai due tutor. Ove ciò si verificasse, darebbe luogo a costituzione di rapporto di lavoro in violazione dell'art.1, comma 2 del D.I. n. 142/98.

Articolo 4 (Durata)

I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima commisurata alla finalità formativa e comunque non superiore ai 6 mesi. Per i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla l. 68/99 la durata massima è di 24 mesi

Articolo 5 (Proroga)

La proroga di un tirocinio può avvenire solo se il periodo già svolto dal tirocinante presso il datore di lavoro ospitante è inferiore a quello massimo previsto per legge, e ovviamente fino a tale limite. Tale prolungamento, opportunamente motivato può essere chiesto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, all'ente promotore, dal quale comunque, deve essere approvato.
Ove la richiesta sia stata avanzata dal datore di lavoro ospitante dovrà essere acquisito preventivamente l'assenso del tirocinante.

Articolo 6 (Tutor)

1. Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l'ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l'attività di tirocinio (ed è responsabile dell'applicazione della convenzione). L'azienda ospitante per ogni

tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione.

2. Durante il periodo di tirocinio sia l'ente promotore, tramite il tutor didattico-organizzativo, che il datore di lavoro ospitante, tramite il tutor aziendale, utilizzano strumenti di valutazione dell'esperienza, come ad esempio, un questionario d'ingresso, nel quale raccogliere le aspettative del tirocinante, e colloqui periodici con il tirocinante per discutere eventuali problematiche o aspetti positivi dell'esperienza.

Articolo 7 (Assicurazione)

1. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

2. I soggetti promotori hanno l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, al Centro per l'impiego e di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8 (Comunicazione dell'avvio di rapporto)

I soggetti promotori sono tenuti a comunicare i dati principali della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla Regione Sicilia, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della convenzione, utilizzando un format sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione. Tale trasmissione deve avvenire attraverso appositi canali telematici individuati dalla stessa Regione. I soggetti promotori sono comunque tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico, ai competenti Ispettorati del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti di orientamento e di addestramento pratico ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

Articolo 9 (Monitoraggio)

La Regione Sicilia comunica a cadenza mensile i dati relativi ai tirocini (soggetti beneficiari, soggetti promotori, soggetti ospitanti, la durata e l'orario di lavoro, settori produttivi e le aree di lavoro, la distribuzione territoriale, le assunzioni al termine del periodo di tirocinio) agli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La regione pubblica con cadenza semestrale e annuale un rapporto sullo stato dei tirocini.

Articolo 10 (Attestazione delle esperienze svolte e certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti)

1. I soggetti ospitanti devono predisporre una relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante. La relazione deve essere siglata anche dal soggetto promotore e consegnata al tirocinante.

2. I soggetti ospitanti al termine del periodo di tirocinio rilasciano un "certificato di qualifica" che comprovì le competenze e le abilità acquisite dal tirocinante ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. Le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e orientamento, debitamente certificate ai sensi del comma precedente, possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore.

Articolo 11 (Vigilanza)

L'ispettorato provinciale del lavoro può effettuare ispezioni presso il datore di lavoro ospitante per accertare la corretta applicazione della normativa e, soprattutto, che l'esperienza di tirocinio con costituisca rapporto di lavoro.

Articolo 12 (Parità di diritti)

Ai tirocinanti deve essere riservato pari trattamento rispetto ai dipendenti dell'ente ospitante in relazione ai servizi di mensa, buoni pasto, trasporti e alloggio.

Articolo 14 (Trattamento economico)

La convenzione per tirocini formativi e di orientamento prevede una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di almeno 200,00 euro mensili.

Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato nella fascia di età 18 – 30 anni e la convenzione preveda una borsa di studio di almeno euro 400,00 mensili, una quota pari a 200,00 euro mensili, su richiesta del soggetto ospitante, è a carico della Regione, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito atto. Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l'importo della borsa è a carico della Regione Sicilia.

Articolo 15 (Incentivi)

La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio ai sensi della presente legge. Il soggetto ospitante che alla fine del periodo di tirocinio assume con contratto a tempo indeterminato il tirocinante tra i 18 e i 30 anni riceverà un incentivo per l'assunzione pari a euro 8.000,00. Tale incentivo sarà elevato a 10mila euro per l'assunzione di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99.

Articolo 16 (Copertura economica)

Al fine di garantire la copertura economica la Regione stanziava annualmente un fondo denominato "Fondo per i tirocini formativi" pari a 4 milioni di euro, destinato alle borse di studio a titolo di rimborso spese per i tirocinanti, e un fondo denominato "Incentivi alle aziende per l'occupazione giovanile", destinato agli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato dei tirocinanti, pari a 6 milioni di euro.

Articolo 17 (Abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Articolo 18 (Norma finale)

1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.